

A che punto siamo con la «better regulation»?

Massimo Villone
Professore emerito
Università di Napoli Federico II



A.P.E.F.
Associazione
Professori
Emeriti
Fridericiani

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2017, n. 169
Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione (Regolamento).
GU n.280 del 30-11-2017

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2018 Approvazione della *Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Guida).*
GU n.83 del 10-4-2018

I soggetti in campo

Le Amministrazioni

Dipartimento affari giuridici e legislativi - DAGL

Presidenza del Consiglio dei ministri

Nucleo Air - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE)

Presidenza del Consiglio dei ministri.

Regolamento art. 2 – Finalità

1. AIR, VIR e consultazione sono strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un *approccio circolare alla regolamentazione*.
2. *AIR, VIR e consultazione coadiuvano le scelte dell'organo politico di vertice dell'Amministrazione e contribuiscono alla loro trasparenza.*

Regolamento art. 2 – Obiettivo AIR

3. Obiettivo dell'AIR è quello di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un *percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo*. L'AIR è riservata ad iniziative normative *di impatto significativo* su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
4. Nello svolgimento dell'AIR, le Amministrazioni procedono all'individuazione e alla comparazione di opzioni di *regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilità e gli effetti previsti*

Regolamento art. 2 – Obiettivo VIR

5. Obiettivo della VIR è quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, *un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica*, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di *norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni*, al fine di *confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione*.

6. Nello svolgimento della VIR, le Amministrazioni procedono, anche in assenza di una precedente AIR, alla *comparazione* della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonché alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi.

Regolamento art. 2 – Organizzazione

7. Per le attività di AIR e di VIR, le Amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, *istituiscono apposite unità organizzative*, in attuazione dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che assicurino *un'adeguata capacità di acquisizione di dati e il possesso di professionalità per l'applicazione dei metodi di analisi di cui all'articolo 3, inclusa la gestione delle fasi di consultazione e di monitoraggio, coinvolgendo le strutture competenti nelle materie di volta in volta oggetto delle iniziative di regolamentazione, nonché altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di informazioni rilevanti ai fini delle procedure valutative*. La direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, contiene indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione nelle Amministrazioni.

Regolamento art. 2 – Organizzazione

9. In materia di AIR, di VIR e delle relative attività di consultazione, il *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DAGL, verifica* la qualità dei processi valutativi e delle relazioni che li rendicontano, *fornisce* supporto metodologico e *promuove* il rafforzamento delle competenze del personale e delle capacità istituzionali delle Amministrazioni, è *referente unico* delle Amministrazioni per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale.

10. Per le attività di cui al comma 9, il DAGL *si avvale* del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui valutazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR.

Reg. art. 6 – Programmazione attività

Programmazione dell'attività normativa

1. Ciascuna Amministrazione, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, comunica al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, che contiene l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, indicando per ciascuna di esse:
 - a) una sintetica descrizione dell'oggetto e degli obiettivi; b) la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'AIR, esplicitandone le motivazioni; c) le procedure di consultazione programmate.
2. Ai fini dell'istruttoria normativa il Programma indica altresì:
 - a) le Amministrazioni coinvolte nel procedimento; b) i pareri da acquisire, inclusi quelle delle autorità indipendenti; c) gli eventuali termini legislativamente previsti per l'adozione dell'atto.
3. Il DAGL verifica la sussistenza delle cause di esclusione indicate nel Programma normativo e, qualora ritenga che le stesse non sussistano, ne dà comunicazione all'Amministrazione.
4. Le iniziative normative previste, il cui procedimento di formazione e presentazione non si sia concluso nel semestre, vengono, a cura dell'Amministrazione proponente, riportate al semestre successivo aggiornandone i termini.

Regolamento art. 5

2. Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta *distintamente per ciascun settore o materia*. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la *relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia*. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. *Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR.*

Regolamento art. 6 – esclusione AIR

1. L'AIR è *esclusa* con riguardo a:

a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

Regolamento art. 7 – esenzione AIR

1. L'Amministrazione proponente, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, richiede al DAGL l'esenzione dall'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:
 - a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
 - b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
 - c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
 - d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Regolamento art. 7 – esenzione AIR

2. I regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere esentati dall'AIR, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato ed alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
3. L'esenzione di cui al comma 1 può essere richiesta anche con riferimento a specifici aspetti della disciplina .

Regolamento art. 12 - VIR

Programmazione e ambito di applicazione della VIR

1. Ogni Amministrazione predispone, sentito il DAGL, sulla base dei criteri di cui al comma 7 e della direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, un «*Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione*» relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR. Nel piano rientrano le leggi di conversione di decreti-legge per le aree di regolamentazione di competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonché gli atti normativi nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.
2. Il piano biennale di cui al comma 1 è adottato, tenuto conto degli *esiti della consultazione* di cui all'articolo 18 e della verifica di cui al comma 9, con decreto ministeriale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Con le stesse modalità si procede all'adozione di eventuali aggiornamenti.
3. *Laddove il piano biennale non sia adottato nei termini previsti, lo stesso è adottato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini medesimi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.*

Regolamento art. 12 - VIR

7. L'individuazione degli atti o insiemi di atti normativi da includere nel piano di cui al comma 1 è effettuata, anche tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18, sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono; b) significatività degli effetti, anche con riferimento alle previsioni delle relazioni AIR, ove disponibili; c) problemi e profili critici rilevati nell'attuazione; d) modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico.

8. Il piano di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:

a) l'elenco degli atti o insiemi di atti che l'Amministrazione intende sottoporre a VIR nel biennio di riferimento, articolato per anno; b) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, dei motivi prioritari per i quali l'Amministrazione ritiene di svolgere la verifica di impatto, con riferimento ai criteri di cui al comma 7; c) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, di eventuali altre amministrazioni coinvolte nel processo di valutazione; d) i tempi previsti per l'avvio e la conclusione di ogni VIR; e) una sintesi degli esiti delle consultazioni di cui all'articolo 18.

9. Successivamente alla consultazione di cui all'articolo 18 e prima dell'adozione, il piano di cui al comma 1 è inviato al DAGL, che ne verifica la rispondenza alle previsioni del presente articolo ed alla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1.

10. Una volta adottato, il piano biennale è pubblicato sui siti del Governo e dell'Amministrazione che ne ha curato la redazione

Regolamento art. 16 - Consultazioni

Disciplina generale delle consultazioni

1. Nel corso dell'AIR, salvo casi straordinari di necessità e urgenza, nonché della VIR, l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria consulta i destinatari dell'intervento.
2. L'obiettivo della consultazione è acquisire elementi che, nel caso dell'AIR, possono afferire agli aspetti critici della situazione attuale, alle opzioni di intervento, alla valutazione degli effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti.
3. La consultazione può essere *aperta*, se rivolta a chiunque abbia interesse a parteciparvi, o *ristretta*, se rivolta a soggetti predefiniti dall'Amministrazione sulla base degli interessi coinvolti. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'Amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'Amministrazione, e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa. L'Amministrazione ricorre alla consultazione aperta o ristretta, in via alternativa o congiunta, tenendo conto dell'ambito e dei destinatari dell'intervento normativo, nonché dei fabbisogni informativi correlati al processo valutativo.
4. Le tecniche di svolgimento delle consultazioni sono indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 1.
5. L'Amministrazione assicura la conoscibilità delle iniziative di consultazione, tramite il proprio sito istituzionale.
6. Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa regolatoria. Le stesse sono gestite tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonché curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.

Regolamento art. 17 – Consultazione AIR

Consultazione aperta nell'AIR

1. L'Amministrazione, nei casi in cui ricorra alla consultazione aperta nel corso dell'AIR, pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, un documento preliminare sull'iniziativa normativa che dia conto, almeno, dei profili critici della situazione attuale, degli obiettivi e delle opzioni di intervento. Dell'avvio della consultazione aperta è data contestuale comunicazione al DAGL.
2. Chiunque vi abbia interesse può inviare, entro il termine di cui al comma 3, commenti per via telematica secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
3. Per inviare commenti è stabilito un termine congruo, comunque non inferiore a *quattro settimane*. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori e sempre che non sussistano ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Sono prese in considerazione solo le osservazioni e le proposte pertinenti all'oggetto della consultazione e rese in forma non anonima.

Regolamento art. 18 – Consultazione VIR

Consultazione aperta nella VIR

1. Prima dell'adozione, il piano di cui all'articolo 12 è sottoposto a consultazione, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha curato l'elaborazione, per almeno quattro settimane. Dell'avvio della consultazione è data contestuale comunicazione al DAGL.
2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque vi abbia interesse può inviare, attraverso le modalità definite dall'Amministrazione proponente, commenti per via telematica ...
3. L'Amministrazione responsabile della VIR ricorre alla consultazione aperta durante lo svolgimento della verifica di impatto, al fine di raccogliere opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia degli atti sottoposti a verifica, sugli impatti prodotti sui destinatari e sui profili critici riscontrati.
Dell'avvio della consultazione è data contestuale comunicazione al DAGL.
4. Ai fini della consultazione aperta nel corso della VIR, l'Amministrazione pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, i documenti necessari e utilizza strumenti di indagine volti a raccogliere opinioni, dati e proposte dai destinatari degli atti sottoposti a valutazione.
5. ...
6. Il termine entro cui e' possibile inviare commenti e' di almeno *quattro settimane*.

Reg. art. 19 – Relazione al Parlamento

1. La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, ... , riporta i seguenti elementi informativi:

a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno; b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR; c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva; d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni; e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie; f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti; g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale; h) eventuali criticità riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR; i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni.

2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.

Guida 6d – AIR per decreti legge

valutazione dell'intervento, con analisi e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari dell'intervento e per la collettività nel suo complesso. Al riguardo, valgono le indicazioni fornite nel par. 5.5 e, in particolare, le seguenti: *l'analisi degli effetti è di tipo differenziale* (ossia vanno considerati solo gli effetti che non si verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata); occorre considerare *l'orizzonte temporale degli effetti analizzati*. La quantificazione dovrebbe riguardare, in particolare, *i costi più rilevanti imposti a cittadini e imprese*. Se non è possibile individuare un valore puntuale, è preferibile fare ricorso a *range di valori*; inoltre, se non sono disponibili informazioni utili a stimare i costi totali dell'intervento, l'analisi può essere riferita a un *“destinatario tipo”* (indicando, ad esempio, il costo medio atteso che un'impresa con meno di 5 addetti dovrà sostenere per adeguarsi alle prescrizioni introdotte con il decreto);

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI
APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE**

(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Anno 2021

Relazione 2021

Occorre evidenziare che non risultano ancora adottate soluzioni organizzative specificamente rivolte a supportare le attività valutative come invece previsto dal Regolamento ad eccezione del *Ministero della giustizia*, che ha istituito un'apposita struttura presso l'Ufficio legislativo⁷, a cui sono assegnate le attività di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, nonché il coordinamento delle attività anche per il coinvolgimento delle articolazioni dell'amministrazione di volta in volta interessate

Relazione 2021

La maggior parte delle Amministrazioni riporta di aver individuato dei *referenti presso gli Uffici legislativi a cui affidare il coordinamento, in raccordo con le direzioni generali di settore, delle attività di valutazione*, incluse quelle da svolgersi nella fase di formazione del diritto UE, ai sensi degli articoli 11 e 15 del regolamento AIR.

Relazione 2021

Con riguardo all'AIR, nel corso dell'anno 2021, permane *il considerevole numero di elaborazioni di documenti a fini di AIR pur non confluiti in relazioni AIR finali, quale conseguenza diretta della decretazione d'urgenza per COVID-19 e per le stringenti connesse necessità per la ripresa del Paese e l'attuazione del PNRR*, per le urgenze che hanno reso necessario l'adozione, in tempi stretti, di provvedimenti con *compresenza di disposizioni coinvolgenti più amministrazioni con competenze settoriali e per materia*. Dall'esperienza svolta nell'anno emerge obiettivamente *la considerazione che l'emergenza pandemica anche nel 2021 ha fortemente condizionato tutte le istruttorie normative*, incidendo sulle priorità di intervento, legate imprescindibilmente ad esigenze immediate e fondamentali di sicurezza sanitaria, di sostegno per necessità di vita e di *approntamento di strumenti e interventi per una accelerata ripresa socio-economica del Paese e l'attuazione del PNRR*.

Relazione 2021

A seguito dell'attività di verifica del Nucleo, le relazioni AIR definitive evidenziano la tendenza a un complessivo miglioramento rispetto al 2020: a fronte della stessa quota di analisi giudicate adeguate, *la percentuale di quelle valutate come non adeguate si è dimezzata. I principali miglioramenti hanno riguardato la descrizione delle opzioni; dell'attuazione e del monitoraggio delle disposizioni normative; della valutazione degli oneri informativi. Si confermano anche nel 2021 le difficoltà nella valutazione degli impatti di tipo economico, sociale e ambientale (corsivo aggiunto).*

Relazione 2021

Il DAGL ha sottolineato la rilevanza del momento valutativo ex post quale strumento di qualità della regolamentazione e *ha sensibilizzato le Amministrazioni* nella rapida approvazione dei Piani biennali di valutazione e all'avvio stesso delle attività della VIR. *Nel corso del 2021 sono stati adottati tramite decreto ministeriale n. 3 Piani VIR* (Ministero dell'interno, Ministero della Difesa e Ministero della cultura). Complessivamente le VIR programmate nel biennio 2021-2022 sono n. 8, delle quali n. 3 riferite al biennio precedente (avviate e non concluse entro il 31 dicembre 2020). Nel corso del 2021 il DAGL ha ricevuto n. 6 relazioni VIR, per le quali è stata avviata la fase istruttoria di valutazione.

Considerazioni conclusive. 1

- L'attuazione del complesso disegno posto dal *Regolamento* e dalla *Guida* è stata fin qui molto parziale
- La causa prossima viene individuata nella situazione creatasi per la pandemia e per il PNRR
- Ha contribuito anche la mancata istituzione presso le amministrazioni delle strutture dedicate previste dal Regolamento, con la sola eccezione del Ministero giustizia, che ha istituito una struttura presso l'Ufficio legislativo
- Ci sono però situazioni che vanno considerate, tenendo conto che alla fine le attività di data based assessment si svolgono nell'ambito dell'esecutivo e sono di supporto per l'azione di governo. Non sono finalizzate prioritariamente all'acquisizione di una presunta oggettività nel policy-making o alla trasparente informazione sulle decisioni governative

Considerazioni conclusive. 2

- Per testi normativi di particolare complessità l'adozione di tecniche di AIR e VIR può essere difficile o impossibile. Da questo punto di vista è ad esempio giustificata e ragionevole l'esclusione di AIR per la legge di bilancio.
- Ma anche nel caso non vi sia particolare complessità può essere considerato non utile attivare procedure di AIR
- Ad esempio: sarebbe stato opportuno attivare procedure AIR, magari in via di consultazione, per il decreto-legge sulla cessione di crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali (superbonus)? No, perché avrebbe solo chiarito che l'universo degli stakeholders era compattamente contrario, e avrebbe reso più difficile il passaggio in CdM
- Ad esempio: il ministro Calderoli avrebbe tratto vantaggio da procedure AIR per il suo ddl sull'autonomia differenziata? NO, perché avrebbe evidenziato come il paese rischia di spaccarsi in due sulla sua proposta
- Ad esempio, sarebbe utile al governo attivare procedure AIR sull'invio di armi in Ucraina?

Considerazioni conclusive. 3

- L'esperienza forse suggerisce che tecniche di AIR e VIR siano più agevolmente utilizzabili laddove gli obiettivi e le priorità sono limitati e precisamente definiti, come ad esempio accade per le Autorità indipendenti. Ma se hanno una intrinseca complessità e multidimensionalità, come si verifica normalmente nell'azione di un governo, e in specie di un governo retto da una coalizione, il data assessment inevitabilmente passa attraverso mediazioni e sintesi politiche. In tal caso gli stakeholders sono anzitutto i partners di coalizione
- Può essere senz'altro opportuno che le Amministrazioni si dotino delle strutture dedicate già previste dal Regolamento, al fine di migliorare una conoscenza di dati comunque utile al decisore politico
- Non sarebbe invece utile introdurre elementi di rigidità nella formazione degli atti normativi, con la previsione di procedure AIR necessarie ai fini della validità dell'atto. Questo richiederebbe modifiche costituzionali e/o di regolamento parlamentare, che non si mostrano opportune. Ad oggi, la mancata osservanza di prescrizioni poste dal Regolamento non apre la via a dubbi di legittimità o a possibili conflittualità.

Considerazioni conclusive. 4

- È del resto significativo che l'Italia non sia il solo paese in cui la «better regulation» procede a passo lento.
- Nell'*OECD Regulatory Policy Outlook 2021* si dà atto che in molti paesi OCSE non vengono seguite, o vengono seguite solo in parte, le indicazioni OCSE sulla «better regulation». Per l'Italia si richiama il Regolamento, e si avalla la tesi che il ritardo nell'attuazione sia dovuto a pandemia e PNRR.